

Bruxelles, 9 gennaio 2025  
(OR. en)

16578/24  
PV CONS 64  
SOC 897  
EMPL 606  
SAN 691  
CONSOM 349

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**  
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA  
(Occupazione, politica sociale, salute e consumatori)  
2 e 3 dicembre 2024

## RIUNIONE DI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2024

### 1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 16142/2/24 REV 2.

### 2. Approvazione dei punti "A"

#### a) Elenco non legislativo

16321/1/24 REV 1

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

#### b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

16322/24

### Telecomunicazioni

#### 1. Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/881 (regolamento sulla cibersicurezza) per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti



15878/24 + ADD 1  
PE-CONS 93/24  
CYBER

*Adozione dell'atto legislativo*

approvato dal Coreper, parte prima, del 27.11.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione della Slovacchia, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE). Una dichiarazione relativa a tale punto figura nell'allegato.

2. **Regolamento che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi (regolamento sulla cibersolidarietà)**



15879/24 + ADD 1  
PE-CONS 94/24  
CYBER

*Adozione dell'atto legislativo*

approvato dal Coreper, parte prima, del 27.11.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 173, paragrafo 3, e articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE). Una dichiarazione relativa a tale punto figura nell'allegato.

**Deliberazioni legislative**

**(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

3. **Direttiva sui tirocini**  16136/24 + ADD 1  
*Orientamento generale*

In mancanza del sostegno necessario, il Consiglio non ha potuto giungere a un accordo sull'orientamento generale che figura nel documento summenzionato.

L'Estonia ha presentato la dichiarazione che figura nell'allegato.

**Attività non legislative**

4. **Raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini**  15599/24  
*Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori*

Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini, riportata nel documento summenzionato.

5. **Semestre europeo 2025: priorità in materia di politiche occupazionali e sociali**  15562/24 + COR 1  
*Dibattito orientativo*

- a) **Decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione**  15724/1/24 REV 1  
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 148, paragrafo 2, TFUE)  
*Adozione* 15095/24 + ADD 1
- b) **Valutazione del quadro di convergenza sociale attuato in via sperimentale nel ciclo del semestre europeo 2024**  15563/24  
*Presentazione a cura dei presidenti del comitato per l'occupazione e del comitato per la protezione sociale*

- c) **Riesame, da parte dell'EMCO, dell'attuazione della raccomandazione sui conti individuali di apprendimento: messaggi chiave**  15564/24  
*Approvazione*

Il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo sulle priorità in materia di politiche occupazionali e sociali, sulla base di una nota di indirizzo della presidenza che figura nel documento 15562/24 + COR 1.

Il Consiglio ha adottato la decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, che figura nel documento 15095/24 + ADD 1.

Il Consiglio ha preso atto della presentazione a cura dei presidenti, rispettivamente, del comitato per l'occupazione e del comitato per la protezione sociale della valutazione del quadro di convergenza sociale attuato in via sperimentale nel ciclo del semestre europeo 2024, che figura nel documento 15563/24.

Il Consiglio ha approvato i messaggi chiave del riesame, da parte del comitato per l'occupazione, dell'attuazione della raccomandazione sui conti individuali di apprendimento, che figura nel documento 15564/24.

6. **Conclusioni sul tema "Carenze di manodopera e competenze nell'UE: mobilitare il potenziale di forza lavoro inutilizzato nell'Unione europea"**  15463/24  
*Approvazione*

Il Consiglio ha approvato le conclusioni dal titolo: "Carenze di manodopera e competenze nell'UE: mobilitare il potenziale di forza lavoro inutilizzato nell'Unione europea", che figurano nel documento summenzionato.

7. **Conclusioni sul miglioramento dell'accesso ai servizi abilitanti e ai servizi per l'impiego al fine di promuovere l'inclusione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi i Rom, tramite la riduzione delle disuguaglianze territoriali**  15610/24  
*Approvazione*

Il Consiglio ha approvato le conclusioni sul miglioramento dell'accesso ai servizi abilitanti e ai servizi per l'impiego al fine di promuovere l'inclusione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi i Rom, tramite la riduzione delle disuguaglianze territoriali, che figurano nel documento summenzionato.

8. **Conclusioni sulla promozione dell'inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso l'occupazione, soluzioni ragionevoli e la riabilitazione** 15842/24  
+ REV 1 (sv)  
*Approvazione*  
Il Consiglio ha approvato le conclusioni sulla promozione dell'inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso l'occupazione, soluzioni ragionevoli e la riabilitazione, che figurano nel documento summenzionato.
9. **Soluzioni globali alle sfide demografiche: sostenere i genitori e sbloccare il potenziale inutilizzato dei giovani e delle generazioni più anziane** 15569/24  
*Dibattito orientativo*  
Il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo sul tema "Soluzioni globali alle sfide demografiche: sostenere i genitori e sbloccare il potenziale inutilizzato dei giovani e delle generazioni più anziane", sulla base di una nota di indirizzo della presidenza che figura nel documento summenzionato.
10. **Conclusioni sul tema "Garantire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e la parità di genere per tutte le generazioni nel contesto delle sfide demografiche"** 15104/24 + COR 1  
+ ADD 1  
*Approvazione*  
Il Consiglio ha approvato le conclusioni dal titolo: "Garantire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e la parità di genere per tutte le generazioni nel contesto delle sfide demografiche", che figurano nel documento summenzionato.  
  
L'Ungheria ha presentato la dichiarazione che figura nell'allegato.
11. **Conclusioni sul rafforzamento della salute mentale di donne e ragazze attraverso la promozione della parità di genere** 15976/24  
+ ADD 1 REV 2  
*Approvazione*  
Il Consiglio ha approvato le conclusioni sul rafforzamento della salute mentale di donne e ragazze attraverso la promozione della parità di genere, che figurano nel documento summenzionato.  
  
La Bulgaria e l'Ungheria hanno presentato le dichiarazioni che figurano nell'allegato.

## Varie

12. a) **Attuali proposte legislative (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)** 
- i) **Regolamento relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese** 12258/23 + ADD 1  
*Informazioni fornite dalla presidenza*
- ii) **Regolamento relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012** 15620/24  
*Informazioni fornite dalla Commissione*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sul regolamento relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese.

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sul regolamento relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012.

- b) **Vertice sociale trilaterale**  16081/24  
*Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione sul vertice sociale trilaterale.

- c) **Forum sociale di Porto 2025**  16268/24  
*Informazioni fornite dal Portogallo*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dal Portogallo sul Forum sociale di Porto 2025.

d) **Eventi della presidenza**  16079/24

i) **Riunione informale dei ministri dell'Occupazione e degli affari sociali**

ii) **Conferenze ad alto livello**  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito agli eventi della presidenza.

e) **Strumenti digitali per promuovere la libera ed equa circolazione dei lavoratori nell'UE**  16000/24  
*Informazioni fornite dalla Danimarca, appoggiata da Belgio, Croazia, Finlandia, Germania, Grecia, Paesi Bassi e Slovenia*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Danimarca, sostenuta da Belgio, Croazia, Finlandia, Germania, Grecia, Paesi Bassi e Slovenia, sugli strumenti digitali per promuovere la libera ed equa circolazione dei lavoratori nell'UE. Inoltre, l'Estonia e la Francia hanno accolto con favore l'iniziativa nel corso della riunione.

f) **Relazioni della Commissione sull'attuazione delle strategie per l'uguaglianza** 

i) **Relazione sull'attuazione dei quadri strategici nazionali per i Rom** 13899/24  
*Informazioni fornite dalla Commissione*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione in merito alla relazione sull'attuazione dei quadri strategici nazionali per i Rom.

d) **(prosecuzione) Eventi della presidenza**  16079/24

iii) **Riunione informale dei ministri responsabili della demografia**  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito agli eventi della presidenza.

- g) **Parità di trattamento e discriminazione intersezionale** ☐ 15933/24  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in materia di parità di trattamento e discriminazione intersezionale.

- f) **(prosecuzione) Relazioni della Commissione sull'attuazione delle strategie per l'uguaglianza** ☐

ii) **Relazione sull'attuazione del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025** 13819/24

iii) **Relazione sull'attuazione della strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025** 13898/24  
*Informazioni fornite dalla Commissione*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione in merito alla relazione sull'attuazione del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 e alla relazione sull'attuazione della strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025.

- h) **Indagine UE sulla violenza di genere** ☐ 16259/24  
*Informazioni fornite dalla Commissione*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione in merito all'indagine UE sulla violenza di genere.

- i) **Programma di lavoro della presidenza entrante**  
*Informazioni fornite dalla Polonia*

SALUTE

**Attività non legislative**

- 13. Raccomandazione del Consiglio su ambienti liberi da fumo e aerosol**   15059/24  
+ ADD 1-2  
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 168, paragrafo 6, TFUE)  
*Adozione*

Il Consiglio ha adottato la raccomandazione del Consiglio su ambienti liberi da fumo e aerosol.

L'Italia e la Romania hanno presentato una dichiarazione comune e la Repubblica ceca ha presentato una dichiarazione; entrambe figurano nell'allegato.

- 14. L'Unione europea della salute alla luce della relazione dal titolo "The future of European competitiveness"**  15278/24  
*Scambio di opinioni*

Il Consiglio ha tenuto uno scambio di opinioni sull'Unione europea della salute alla luce della relazione dal titolo "The future of European competitiveness".

**Deliberazioni legislative**

**(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

- 15. Pacchetto farmaceutico:**   14955/24
- a) **Direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano**
- b) **Regolamento che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali**

*Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori*

Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al pacchetto farmaceutico.

## Attività non legislative

16. **Conclusioni sul miglioramento della salute cardiovascolare nell'Unione europea** 15315/24  
+ COR 1-2  
*Approvazione*

Il Consiglio ha approvato le conclusioni sul miglioramento della salute cardiovascolare nell'Unione europea.

17. **Conclusioni sul rafforzamento della donazione e del trapianto di organi** 14697/24 + ADD 1  
*Approvazione*

Il Consiglio ha approvato le conclusioni sul rafforzamento della donazione e del trapianto di organi.

L'Austria e la Croazia hanno presentato la dichiarazione che figura nell'allegato.

## Varie

18. a) **Riforme necessarie nel regolamento sui dispositivi medici e nel regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro: priorità / punti principali** 15380/24  
*Informazioni fornite da Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Romania e Slovenia*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Romania e Slovenia sulle riforme necessarie nel regolamento sui dispositivi medico-diagnostici.

- b) **Cooperazione volontaria degli Stati membri in materia di appalti congiunti di medicinali** 15379/1/24 REV 1  
*Informazioni fornite da Cipro, Croazia, Danimarca, Grecia, Lettonia, Malta e Slovenia*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Cipro, Croazia, Danimarca, Grecia, Lettonia, Malta e Slovenia sulla cooperazione volontaria degli Stati membri in materia di appalti congiunti di medicinali.

- c) **Il settore sanitario come parte essenziale della futura strategia dell'Unione in materia di preparazione** ☐<sup>2</sup> 15400/24  
*Informazioni fornite dalla Finlandia a nome di Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Malta e Spagna*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Finlandia a nome di Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Malta e Spagna sul settore sanitario come parte essenziale della futura strategia dell'Unione in materia di preparazione.

- d) **Conferenze della presidenza** ☐<sup>2</sup> 15402/24  
*Informazioni fornite dalla presidenza*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito alle conferenze della presidenza.

- e) **Contrastare la vendita di medicinali non autorizzati ai cittadini europei** 15381/24  
*Informazioni fornite da Belgio, Cipro, Irlanda e Spagna*

- f) **Negoziati per un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e la negoziazione di modifiche complementari del regolamento sanitario internazionale (2005)** 15401/24  
*Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione*

- g) **Programma di lavoro della presidenza entrante**  
*Informazioni fornite dalla Polonia*



Prima lettura



Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)



Punto basato su una proposta della Commissione

**Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al doc. 16142/2/24 REV 2**

**Punto 3 dell'elenco dei punti "B":**      **Direttiva sui tirocini**  
*Orientamento generale*

**DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA**

"L'Estonia sostiene l'obiettivo generale della direttiva sui tirocini di migliorare la qualità dei tirocini e l'accesso agli stessi. Riteniamo tuttavia necessario esprimere le preoccupazioni seguenti in merito all'applicazione della direttiva.

Secondo il testo dell'articolo 8 sulle procedure da parte dei rappresentanti dei lavoratori, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto di due situazioni diverse.

Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori:

1) *siano in grado di avviare* [...] qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva;

e

2) *siano in grado di agire* [...] per conto di un tirocinante o a suo sostegno in caso di violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva [...].

Secondo la nostra comprensione, la seconda situazione (*siano in grado di agire* [...] *per conto di un tirocinante o a suo sostegno*) significa rappresentanza o consulenza nei procedimenti giudiziari (tale uso dell'espressione *a suo sostegno* è stato negoziato nel quadro degli strumenti di diritto civile, ad esempio la direttiva anti-SLAPP). Tuttavia, non ci è chiaro cosa significhi la prima situazione (*siano in grado di avviare*), se non significa rappresentanza o consulenza nei procedimenti giudiziari e se è disciplinata come un obbligo distinto.

Secondo la formulazione della disposizione, lo Stato membro dovrebbe garantire che i rappresentanti dei lavoratori, che non agiscono in qualità di rappresentanti o consulenti nei procedimenti giudiziari, possano partecipare a tali procedimenti. Il codice di procedura civile estone non prevede tale possibilità e tale nuovo obbligo settoriale interferirebbe con l'autonomia procedurale di uno Stato membro e non può essere l'obiettivo del diritto dell'Unione.

Nel corso dei negoziati in sede di Consiglio dell'Unione europea abbiamo chiesto chiarimenti su cosa si intenda con *siano in grado di avviare* [...] *qualsiasi procedura giudiziaria* [...] *per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva*, ovvero se significhi qualcosa di diverso dalla rappresentanza o dalla consulenza nei procedimenti giudiziari; abbiamo avanzato proposte di formulazione per l'articolo 8, nonché una proposta di formulazione del considerando.

Secondo la nostra comprensione della proposta della Commissione, al fine di conformarsi alla prima situazione di cui all'articolo 8 (*Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori siano in grado di avviare [...] qualsiasi procedura giudiziaria [...] pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva*), gli Stati membri non sono tenuti a modificare il loro codice di procedura civile.

Dato che il testo della direttiva consente un'interpretazione diversa, osserviamo che l'Estonia interpreta la prima situazione disciplinata dall'articolo 8 in modo tale da non dovere modificare il proprio diritto procedurale per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8. Sarebbe sufficiente che, secondo il diritto procedurale estone, il tirocinante possa utilizzare i rappresentanti dei lavoratori come rappresentanti o consulenti nei procedimenti giudiziari (seconda situazione di cui all'articolo 8)."

**Punto 10  
dell'elenco dei  
punti "B":**

**Conclusioni sul tema "Garantire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e la parità di genere per tutte le generazioni nel contesto delle sfide demografiche"**  
*Approvazione*

**DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA**

"L'Ungheria ritiene che l'approccio della presidenza nei confronti della parità di genere si basi su un compromesso dall'equilibrio delicato, per cui sostiene l'attuale approccio delle *conclusioni del Consiglio sul tema "Garantire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e la parità di genere per tutte le generazioni nel contesto delle sfide demografiche"*.

L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il termine "genere" quale riferimento al sesso nelle *conclusioni del Consiglio sul tema "Garantire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e la parità di genere per tutte le generazioni nel contesto delle sfide demografiche"*.

L'Ungheria dichiara che la comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025", cui si fa riferimento nelle *conclusioni del Consiglio sul tema "Garantire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e la parità di genere per tutte le generazioni nel contesto delle sfide demografiche"*, dovrebbe essere interpretata nel debito rispetto delle competenze nazionali e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro."

**Punto 11  
dell'elenco dei  
punti "B":**

**Conclusioni sul rafforzamento della salute mentale di donne e ragazze attraverso la promozione della parità di genere**  
*Approvazione*

**DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA**

"La Repubblica di Bulgaria attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti umani e ribadisce il suo impegno a garantire la parità e a lottare contro la discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione europea.

Nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione secondo la quale la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici connessi alla nozione di "genere" che sono incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione bulgara. Inoltre, nel 2021 la Corte costituzionale ha chiarito ulteriormente che la nozione di "sesso" utilizzata nella Costituzione deve essere considerata nell'ordinamento giuridico nazionale solo nel senso della sua determinazione biologica (uomini e donne).

Al punto 9 delle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della salute mentale di donne e ragazze attraverso la promozione della parità di genere viene citata la comunicazione della Commissione su un approccio globale alla salute mentale, che contiene termini incompatibili con l'interpretazione binaria di genere secondo il diritto bulgaro.

Considerata l'importanza di rafforzare la salute mentale delle donne e delle ragazze, in uno spirito di compromesso, la Repubblica di Bulgaria sostiene l'adozione delle conclusioni e, in conformità delle decisioni n. 13/2018 e 15/2021 della Corte costituzionale della Repubblica di Bulgaria, si riserva il diritto di applicarle restando inteso che la nozione di "genere" ha solo ed esclusivamente un significato biologico — maschio e femmina — e non accetta i termini di cui alla comunicazione della Commissione su un approccio globale alla salute mentale, che si spingono oltre."

## **DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA**

"L'Ungheria ritiene che l'approccio della presidenza nei confronti della parità di genere si basi su un compromesso dall'equilibrio delicato, per cui sostiene l'attuale approccio delle *conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della salute mentale di donne e ragazze attraverso la promozione della parità di genere*.

L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il termine "genere" quale riferimento al sesso nelle *conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della salute mentale di donne e ragazze attraverso la promozione della parità di genere*.

L'Ungheria dichiara che la comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025", menzionata nelle *conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della salute mentale di donne e ragazze attraverso la promozione della parità di genere*, dovrebbe essere interpretata nel debito rispetto delle competenze nazionali e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro.

L'Ungheria dichiara inoltre che la strategia della Commissione adottata nel 2020 dal titolo "Strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020) 698 final), cui si fa riferimento nelle *conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della salute mentale di donne e ragazze attraverso la promozione della parità di genere*, dovrebbe essere interpretata nel debito rispetto delle competenze nazionali e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro."

### **Punto 13** **dell'elenco dei** **punti "B":**

**Raccomandazione del Consiglio su ambienti liberi da fumo e aerosol**  
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 168, paragrafo 6, TFUE)  
*Adozione*

## **DICHIARAZIONE DELL'ITALIA E DELLA ROMANIA**

"L'Italia e la Romania sostengono la necessità di preservare la salute pubblica e concorda sulla necessità di intraprendere azioni adeguate a prevenire i rischi legati al fumo, sostenendo l'obiettivo di proteggere la popolazione dell'Unione Europea dal fumo passivo.

Tuttavia, desideriamo sottolineare che la procedura applicata per la discussione e l'approvazione da parte del Consiglio di questo Atto avrebbe necessitato di tempi e modalità migliori per lo svolgimento del dibattito tra gli Stati membri.

Allo stesso modo, si esprime rammarico per come molti commenti ed emendamenti significativi proposti dagli Stati membri non siano stati adeguatamente considerati e inclusi nel testo, in considerazione di un atto che, per la sua stessa natura e portata, avrebbe dovuto essere discusso e finalizzato al raggiungimento di un consenso tra le parti, tenendo adeguatamente in considerazione le preoccupazioni e le priorità nazionali chiaramente espresse dagli Stati membri. In termini politici, le posizioni basate sul consenso sono sempre la strada più adeguata.

Inoltre, come più volte ribadito, ci rammarichiamo per la mancata presentazione di un'adeguata valutazione d'impatto relativa a quest'atto, come base per la corretta valutazione da parte del Consiglio delle raccomandazioni proposte.

Tenendo conto di quanto sopra, esprimiamo la nostra speranza che le future discussioni all'interno del Consiglio, su questo argomento, terranno conto, più approfonditamente, di tutte le questioni sollevate dagli Stati membri.

Per quanto riguarda la valutazione degli aspetti sostanziali delle raccomandazioni incluse nell'Atto, si sottolinea che le misure generalizzate sui prodotti che emettono aerosol in determinate aree esterne, con specifico riferimento agli esercizi di servizio e ai luoghi di lavoro, mancano di una solida base scientifica e di un'adeguata valutazione d'impatto, e di conseguenza non avrebbero dovuto essere incluse nell'Atto.

Allo stesso modo, l'introduzione di raccomandazioni riguardanti misure ampie e generalizzate riferite alle aree esterne, non chiaramente identificate e associate a concetti come la presenza di traffico pedonale intenso, manca di fondamento giuridico e genera potenziale incertezza sul suo significato e sulla sua corretta attuazione, e di conseguenza non avrebbe dovuto essere inclusa nell'Atto.

Si ricorda infine che da questo Atto adottato dal Consiglio, per sua stessa natura e portata, non deriva alcun obbligo legale per gli Stati membri di definire adeguatamente la propria legislazione nazionale, tenendo conto delle competenze e delle specificità nazionali nell'attuazione, e non viene creato alcun precedente normativo per qualsiasi futura discussione in seno al Consiglio sulla politica europea del tabacco.

Per questo motivo, l'Italia e la Romania mantengono la propria preoccupazione politica sull'adeguatezza di alcune raccomandazioni, come sopra rappresentato, così come ogni ulteriore valutazione, in quanto Stato membro, sulla corretta attuazione nazionale di questo Atto."

## **DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA**

"La Repubblica ceca ritiene che la raccomandazione del Consiglio relativa agli ambienti senza fumo e senza aerosol rappresenti un passo avanti verso la riduzione del danno causato dal tabacco e dai prodotti correlati. Riteniamo tuttavia che le politiche volte a tutelare la salute pubblica debbano essere razionali, realistiche e basate sulla prevenzione e sulla riduzione del danno.

La Repubblica ceca seguirà la raccomandazione in linea con il contesto nazionale e, in particolare, con la strategia nazionale delineata nel piano d'azione per la politica in materia di dipendenze 2023-2025. A tale riguardo sottolineiamo che, pur sostenendo gli obiettivi generali della raccomandazione per il miglioramento della salute pubblica, qualsiasi azione dell'Unione deve essere rigorosamente in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità ed esclusivamente complementare alle politiche nazionali, come stabilito dall'articolo 168 TFUE, e la sua attuazione deve essere adattata alle specificità nazionali per quanto riguarda le esigenze, le sfide, le pratiche e i dati concreti.

La nostra politica nazionale, definita nel piano d'azione, sostiene un approccio equilibrato e realistico alla politica in materia di dipendenze, compresa la politica relativa al tabacco. Questo approccio non si concentra solo sulla prevenzione, ma sostiene anche la riduzione del danno quale uno dei pilastri principali della nostra politica applicata agli adulti che non possono o non desiderano smettere di fumare. In tali casi, le politiche che riducono i rischi per la salute associati al fumo sono considerate strumenti preziosi per migliorare la salute pubblica.

La Repubblica ceca riconosce che, secondo le più recenti prove scientifiche, l'uso di prodotti del tabacco e della nicotina nuovi ed emergenti può comportare rischi per la salute inferiori rispetto ai prodotti del tabacco tradizionali. È pertanto essenziale condurre ulteriori ricerche per fornire prove più conclusive sugli effetti a lungo termine di tali prodotti sulla salute pubblica. Allo stesso tempo, è fondamentale riconoscere che i nuovi prodotti, in particolare quelli con aromi caratterizzanti, sono particolarmente attraenti per i bambini e i giovani, il che richiede una regolamentazione rigorosa per impedire l'accesso a tali prodotti.

In linea con quanto esposto, la Repubblica ceca sostiene misure che tengano conto del danno relativo e del rischio sociale dei diversi prodotti del tabacco e della nicotina.

Gli obiettivi principali dovrebbero essere:

- 1) proteggere i bambini e gli adolescenti dall'uso del tabacco e dall'esposizione al tabacco e ai prodotti correlati, e
- 2) facilitare la transizione dei fumatori adulti verso alternative meno dannose quando non sono in grado o non vogliono abbandonare del tutto il fumo.

Riteniamo importante esprimere la nostra posizione sulla politica in materia di tabacco e sull'approccio ai nuovi prodotti, prevedendo che tale approccio si rifletterà, a nome della Repubblica ceca, nella prevista revisione della direttiva 2014/40/UE.

In conclusione, la Repubblica ceca mantiene il suo impegno ad attuare una politica efficace conforme alle migliori prove scientifiche disponibili, alle politiche sanitarie nazionali e ai quadri internazionali. Riteniamo che il nostro approccio contribuirà a ridurre il danno legato al tabacco, a proteggere la salute pubblica e a promuovere il benessere di tutti i cittadini."

## **DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA E DELLA CROAZIA**

"L'Austria e la Croazia accolgono con favore le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della donazione e del trapianto di organi ed esprimono il loro sincero ringraziamento alla presidenza ungherese per aver presentato il documento e guidato con successo il processo negoziale. L'obiettivo principale rimane quello di ottimizzare e garantire il miglior trattamento e la migliore offerta possibile per i pazienti, e riteniamo che le conclusioni del Consiglio rappresentino un passo importante verso il conseguimento di tale obiettivo. Allo stesso tempo, in uno spirito di dialogo aperto e costruttivo, l'Austria e la Croazia desiderano esprimere preoccupazione per quanto riguarda la formulazione specifica relativa alla donazione di organi previo accertamento della morte secondo il criterio cardiocircolatorio (punto 30) e il riferimento alla legislazione nazionale. A nostro avviso, è importante riflettere in modo continuo e critico sulle condizioni esistenti e valutare le possibili opzioni di adattamento per consentire ottimizzazioni al fine di garantire ai pazienti un'offerta adeguata a lungo termine.

Questa osservazione intende essere un contributo costruttivo a ulteriori discussioni sull'approccio alla questione della donazione previo accertamento della morte secondo il criterio cardiocircolatorio, senza in alcun modo mettere in discussione l'innegabile valore delle conclusioni del Consiglio per i pazienti, che è chiaramente riconosciuto nel complesso. Pertanto, e ciò deve essere sottolineato in conclusione, l'Austria e la Croazia sostengono pienamente l'approvazione delle conclusioni del Consiglio."

**Punto 1 dell'elenco dei punti "A":**

**Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/881 (regolamento sulla cibersicurezza) per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti**  
*Adozione dell'atto legislativo*

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

"Il presente regolamento che modifica il regolamento sulla cibersicurezza introduce la possibilità di sviluppare sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per i servizi di sicurezza gestiti. Al tempo stesso, si riconosce che un riesame approfondito del regolamento sulla cibersicurezza è della massima importanza, compresa la valutazione delle procedure che conducono alla preparazione, all'adozione e al riesame dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza. Tale riesame dovrebbe basarsi su un'analisi approfondita e su un'ampia consultazione riguardanti l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del quadro europeo di certificazione della cibersicurezza. L'analisi effettuata nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 67 del regolamento sulla cibersicurezza dovrebbe includere le attività in corso relative allo sviluppo del sistema, come quelle riguardanti il sistema europeo di certificazione della cibersicurezza per i servizi cloud (EUCS) e le attività riguardanti i sistemi adottati, ad esempio quelle relative al sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC).

In particolare, il riesame dovrebbe individuare i punti di forza e le debolezze delle procedure finalizzate allo sviluppo di sistemi di certificazione della cibersicurezza e formulare raccomandazioni per futuri miglioramenti. Dovrebbe inoltre affrontare aspetti relativi alle consultazioni dei portatori di interessi e alla trasparenza del processo.

Di conseguenza la Commissione, che è responsabile del riesame del regolamento sulla cibersicurezza, garantisce che il riesame tenga conto, se del caso, degli elementi necessari menzionati alla luce dell'articolo 67 al momento della presentazione del riesame ai colegislatori."

**Punto 2 dell'elenco dei punti "A":**

**Regolamento che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi (regolamento sulla cibersolidarietà)**  
*Adozione dell'atto legislativo*

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

- "1. La scheda finanziaria legislativa della Commissione che accompagna la proposta di regolamento sulla cibersolidarietà è stata pubblicata nell'aprile 2023. Da allora, le cifre stimate pertinenti sono cambiate per via dell'adozione o della prevista adozione di altri atti legislativi.
2. Il 5 marzo 2024 i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico preliminare per limitare a 22 milioni di EUR la riassegnazione dall'obiettivo specifico 4 "Competenze digitali avanzate" all'obiettivo specifico 3 "Cibersicurezza e fiducia" del programma Europa digitale prevista nella scheda finanziaria legislativa.

3. Per rispecchiare i termini dell'accordo politico preliminare, la Commissione ha aggiornato la scheda finanziaria legislativa del regolamento sulla cibersolidarietà per quanto riguarda le dotazioni finanziarie per gli obiettivi specifici 2 "Intelligenza artificiale", 3 "Cibersicurezza e fiducia" e "Competenze digitali avanzate", tenendo conto delle riassegnazioni concordate dai colegislatori.
4. Di conseguenza, le dotazioni finanziarie per il periodo 2025-2027 presentate nella scheda finanziaria legislativa aggiornata, fatti salvi i poteri della Commissione nel contesto della procedura di bilancio annuale, sono le seguenti:
  - [544 726 000 EUR] per l'obiettivo specifico 2 "Intelligenza artificiale", tenuto conto della riassegnazione di 65 milioni di EUR all'obiettivo specifico 3 "Cibersicurezza e fiducia";
  - [44 451 000 EUR] per l'obiettivo specifico 3 "Cibersicurezza e fiducia" - parte sotto la gestione diretta della Commissione, compresi i 26 milioni di EUR riassegnati dagli obiettivi specifici 2 e 4;
  - [353 190 613 EUR] per l'obiettivo specifico 3 "Cibersicurezza e fiducia" - parte gestita dal Centro europeo di competenza per la cibersicurezza, compresa la riassegnazione di 61 milioni di EUR dagli obiettivi specifici 2 e 4;
  - [167 162 423 EUR] per l'obiettivo specifico 4 "Competenze digitali avanzate", tenuto conto della riassegnazione di 22 milioni di EUR all'obiettivo specifico 3 "Cibersicurezza e fiducia".
5. La riserva dell'UE per la cibersicurezza sarà finanziata dalla dotazione finanziaria dell'obiettivo specifico 3 "Cibersicurezza e fiducia" - la parte sotto la gestione diretta della Commissione (che, secondo la scheda finanziaria legislativa aggiornata, è stimata a [44 451 000] EUR)."